



Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO DEI VIGILI DEL FUOCO DEL SOCCORSO PUBBLICO E DELLA DIFESA CIVILE

UFFICIO SANITARIO – AREA DI MEDICINA LEGALE E DI COORDINAMENTO

ALLA DIREZIONE CENTRALE PER L'EMERGENZA, IL SOCCORSO TECNICO E L'ANTINCENDIO BOSCHIVO
 ALLA DIREZIONE CENTRALE PER LA PREVENZIONE E LA SICUREZZA TECNICA
 ALLA DIREZIONE CENTRALE PER LA DIFESA CIVILE E LE POLITICHE DI PROTEZIONE CIVILE
 ALLA DIREZIONE CENTRALE PER LA FORMAZIONE
 ALLA DIREZIONE CENTRALE PER LE RISORSE UMANE
 ALLA DIREZIONE CENTRALE PER LE RISORSE FINANZIARIE
 ALLA DIREZIONE CENTRALE PER GLI AFFARI GENERALI
 ALLA DIREZIONE CENTRALE PER LE RISORSE LOGISTICHE E STRUMENTALI
 ALL'UFFICIO I GABINETTO DEL CAPO DIPARTIMENTO
 AGLI UFFICI DI DIRETTA COLLABORAZIONE CON IL CAPO DIPARTIMENTO
 ALL'UFFICIO DEL CAPO DEL C.N.VV.F.
 AGLI UFFICI DI DIRETTA COLLABORAZIONE CON IL CAPO DEL C.N.VV.F.
 ALL'UFFICIO CENTRALE ISPETTIVO
 ALLE DIREZIONI INTERREGIONALI E REGIONALI VV.F.
 AI COMANDI PROVINCIALI VV.F.
 ALLA SCUOLA DI FORMAZIONE OPERATIVA
 ALLE SCUOLE CENTRALI ANTINCENDI
 ALL'ISTITUTO SUPERIORE ANTINCENDI
 ALL'UFFICIO SANITARIO - AREA DI MEDICINA DEL LAVORO E FORMAZIONE SANITARIA
 ALL'UFFICIO SANITARIO - AREA MEDICA PER LE SPECIALITÀ DEL C.N.VV.F.

LORO INDIRIZZI DI POSTA ELETTRONICA CERTIFICATA

OGGETTO: Rinnovo della Convenzione tra Rete Ferroviaria Italiana S.p.A. – Direzione Sanità e Ministero dell'Interno – Dipartimento dei Vigili del Fuoco del Soccorso Pubblico e della Difesa Civile, per prestazioni concernenti accertamenti sanitari nei confronti del personale del Corpo Nazionale VV.F.

Si rende noto che in data 22/12/2017 è stata stipulata la Convenzione tra questo Dipartimento e la Rete Ferroviaria Italiana S.p.A. - Direzione Sanità, per l'espletamento di prestazioni concernenti le visite mediche e gli accertamenti sanitari nei confronti del personale del

Bertini



Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO DEI VIGILI DEL FUOCO DEL SOCCORSO PUBBLICO E DELLA DIFESA CIVILE
UFFICIO SANITARIO – AREA DI MEDICINA LEGALE E DI COORDINAMENTO

Corpo Nazionale VV.F., che si allega come parte costitutiva e integrante la presente circolare, fornendo le seguenti note esplicative e di indirizzo applicativo.

La Convenzione, che assume la durata di anni due a decorrere dal 1 gennaio 2018, con riserva di eventuale rinnovo sino ad un massimo di ulteriori 12 mesi, è stata approvata con Decreto del Capo del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco n. 210 del 22/12/2017 ed inviata contestualmente al Ministero dell'Economia e delle Finanze – Ufficio Centrale del Bilancio presso il Ministero dell'Interno, ai fini del controllo preventivo di regolarità contabile, nonché alla Corte dei Conti, per l'effettuazione del controllo preventivo di legittimità.

Le prestazioni e gli accertamenti sanitari preventivi e periodici previsti dalla Convenzione, articolati in protocolli sanitari che sono stati definiti in funzione della specificità del rischio del personale del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco, in ottemperanza a disposizioni di legge o atti dispositivi di questa Amministrazione, vengono erogati attraverso le Unità Sanitarie Territoriali R.F.I. assicurando principi di uniformità e omogeneità nel territorio nazionale.

Ciò premesso, rimandando per ogni più esaustivo dettaglio agli specifici contenuti della Convenzione stessa, si evidenziano i seguenti punti caratterizzanti le principali modifiche rispetto alla previgente Convenzione:

- Punto 2.7 (ESITI ACCERTAMENTI): l'esito degli accertamenti sanitari viene reso fruibile in forma digitalizzata tramite il Portale Enti Terzi di Direzione Sanità, cui il Dipartimento dei Vigili del Fuoco ha già l'accesso in maniera profilata, come da specifiche indicazioni scritte.
- Articolo 3 (DEMATERIALIZZAZIONE INFORMATICA): è prevista la stipula di un protocollo d'intesa inerente la trasmissione dei dati sanitari in forma massiva dalla Direzione Sanità a questo Dipartimento, con modalità da concordare su appositi tavoli tecnici, senza oneri aggiuntivi per questa Amministrazione.


Bestini



Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO DEI VIGILI DEL FUOCO DEL SOCCORSO PUBBLICO E DELLA DIFESA CIVILE
UFFICIO SANITARIO – AREA DI MEDICINA LEGALE E DI COORDINAMENTO

- Allegato H (PROTOCOLLO PER RILASCIO/RINNOVO PATENTI TERRESTRI E NAUTICHE): sono stati eliminati l'Allegato H/2 bis e l'Allegato H/3, in quanto la normativa sul rilascio/rinnovo delle patenti ministeriali VF prevede da parte di questa Amministrazione la richiesta del protocollo di cui all'Allegato H/1 ai fini del rilascio/rinnovo della patente terrestre di I categoria, oppure del protocollo di cui all'Allegato H/2, per il rilascio/rinnovo delle patenti Terrestri di II-III-IV categoria e I-II Nautica.

A tale ultimo riguardo, nel precisare che la “Comunicazione esito accertamento sanitario per patente VF” di cui all'Allegato E prevede un giudizio di idoneità valido per “II-III-IV TERRESTRE I-II Nautica”, sulla scorta di tale idoneità questa Amministrazione procederà al rilascio/rinnovo della patente terrestre (II-III o IV categoria), o della patente nautica (I-II categoria), o di entrambe le patenti terrestre e nautica.

- Allegato 6 (TIPO VISITA E ACCERTAMENTI EXTRA): l'Allegato reca un più completo elenco delle visite mediche e degli accertamenti di diagnostica strumentale e di laboratorio, con relativi costi, che sono fruibili in convenzione.

Si evidenzia che la prescrizione di accertamenti sanitari, come indicato nell'art. 2.2 della Convenzione, è attuabile solo previa richiesta o autorizzazione da parte delle Aree afferenti all'Ufficio Sanitario di questo Dipartimento, fermo restando che per le prestazioni di medicina del lavoro il Medico Competente, in accordo con il 'datore di lavoro' che se sopporta gli oneri, assume propria autonomia gestionale nell'ambito delle attribuzioni previste dall'art. 39 del D.Lgs. 81/08 e s.m.i. ma, nell'ambito organizzativo Dipartimentale, dovrà comunque inoltrare adeguata informativa all'Area di Medicina del Lavoro e Formazione Sanitaria dell'Ufficio Sanitario.

Una particolare attenzione, con riferimento alla possibile integrazione dei protocolli sanitari periodici del personale del C.N.VV.F., all'accertamento radiografico standard del torace, rilevando che il 'principio di giustificazione' vieta l'esposizione non giustificata alle radiazioni

Bestini



Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO DEI VIGILI DEL FUOCO DEL SOCCORSO PUBBLICO E DELLA DIFESA CIVILE
UFFICIO SANITARIO – AREA DI MEDICINA LEGALE E DI COORDINAMENTO

ionizzanti, data la potenziale nocività delle stesse, ma che il Medico del Servizio sanitario, in relazione a specifici elementi anamnestici individuali, a segni e sintomi dell'obiettività clinica, o al sospetto diagnostico derivante dall'effettuazione di altri accertamenti sanitari, può chiedere all'Area di medicina Legale e di Coordinamento dell'Ufficio Sanitario la motivata autorizzazione ad effettuare l'accertamento diagnostico.

- Allegato P (PROTOCOLLO PER IL RISCHIO DA ESPOSIZIONE AD AMIANTO): sono stati previsti in Convenzione l'Allegato P/1 (Visite e accertamenti diagnostici con questionario anamnestico – cod. 549) e l'Allegato P/2 (Visite e accertamenti post terremoto "Campagna epidemiologica amianto" con questionario anamnestico – cod. 464).

Tali protocolli identificano, rispettivamente, un protocollo diagnostico di primo livello per il personale con documentato rischio di esposizione ad amianto e, relativamente all'Allegato P/2, il protocollo diagnostico che è stato già approvato da questa Amministrazione nell'ambito della cosiddetta "Campagna epidemiologica amianto", nei confronti del personale VF che ha operato con potenziale rischio espositivo nella prima fase emergenziale post terremoto.

- Allegato Q (PROTOCOLLO PER IL RISCHIO DA ESPOSIZIONE AD AGENTI CHIMICI PERICOLOSI): identifica un protocollo di visite e accertamenti diagnostici che possono essere prescritti da questa Amministrazione in relazione al rischio espositivo a sostanze chimiche pericolose.

Resta inteso che la tipologia di visite e accertamenti diagnostici previsti dagli Allegati P e Q non assume carattere tassativo e, in relazione a specifiche caratteristiche del rischio espositivo lavorativo, tali protocolli possono essere integrati da ulteriori accertamenti diagnostici.

- Allegato R (MEDICINA DEL LAVORO - VISITA MEDICA PER VIDEOTERMINALISTI): identifica nell'ambito delle prestazioni di medicina del lavoro il protocollo per la sorveglianza

Bertini



Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO DEI VIGILI DEL FUOCO DEL SOCCORSO PUBBLICO E DELLA DIFESA CIVILE
UFFICIO SANITARIO – AREA DI MEDICINA LEGALE E DI COORDINAMENTO

sanitaria di cui all'articolo 41 del D.Lgs. 81/08 e s.m.i. per la valutazione dei rischi per la vista e per gli occhi del personale videoterminalista.

In riferimento alla cadenza delle visite mediche periodiche del personale del Corpo nazionale dei Vigili del Fuoco, incluso il personale volontario, è da premettere che la tutela della salute dei lavoratori deve essere perseguita anche attuando il monitoraggio di quei fattori che possono fornire l'indicazione di una modifica dello stato psico-fisico della persona, in primo luogo considerando le assenze per malattia o per infortunio, nonché le istanze di riconoscimento o aggravamento della dipendenza da causa di servizio.

Occorre anche precisare che il Dirigente 'datore di lavoro' e lo stesso dipendente, con adeguata motivazione, possono richiedere l'effettuazione in anticipo degli accertamenti sanitari finalizzati a valutare le condizioni di salute e ad escludere controindicazioni alla prosecuzione dell'attività di lavoro.

Ciò considerato, relativamente agli accertamenti sanitari periodici inerenti il Libretto individuale sanitario e di rischio del personale del C.N.VV.F. previsti dall'art. 13 del D.P.R. 10 aprile 1984, n. 210 e dall'art. 35 del D.P.R. 28 febbraio 2012, n. 64 si stabilisce, compatibilmente con la programmazione di spesa autorizzata, la seguente periodicità da attuarsi nei confronti del personale del C.N.VV.F.:

- **Personale dell'area operativa del C.N.VV.F., inclusa la componente dirigenziale, direttiva e volontaria** (Protocollo B – Allegato B/1): **30 mesi** (scadenza temporale a 30 mesi; rinnovo entro i 6 mesi successivi).
- **Personale dell'area operativa del C.N.VV.F. specialista (sommatori e SAF2B)** (Protocollo D): **24 mesi** (scadenza temporale a 24 mesi; rinnovo entro i 6 mesi successivi).

 Bertini



Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO DEI VIGILI DEL FUOCO DEL SOCCORSO PUBBLICO E DELLA DIFESA CIVILE
UFFICIO SANITARIO – AREA DI MEDICINA LEGALE E DI COORDINAMENTO

- **Personale del ruolo tecnico, amministrativo-contabile e tecnico-informatico (SATI): 36 mesi** (scadenza temporale a 36 mesi; rinnovo entro i 12 mesi successivi).

Resta ferma la cadenza delle visite mediche periodiche di medicina del lavoro di cui all'art. 41 del D.Lgs. n. 81/2008, attinenti la sorveglianza sanitaria da parte del Medico competente del personale 'esposto', ai sensi del D.Lgs n. 81/2008 e successive modifiche ed integrazioni, nei casi previsti dalla normativa di settore, in funzione della valutazione dei rischi segnalati dal Dirigente 'datore di lavoro', nonché la sorveglianza sanitaria da parte del Medico autorizzato, per i lavoratori classificati esposti a radiazioni ionizzanti, ai sensi del D.Lgs. n. 230/1995, come modificato dal D.Lgs n. 241/2000 e successive modificazioni ed integrazioni.

Allegati: *Convenzione RFI S.p.A – Dip. VV.F. biennio 2018-2019 in formato PDF.*

IL CAPO DEL CORPO NAZIONALE
DEI VIGILI DEL FUOCO
(GIOMI)